Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1968, n. **350.**

Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati assunti dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, numero 430, modificato con l'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data del 1° gennaio 1964, restano assegnati, con effetto dalla data predetta, in servizio stabile e permanente alle amministrazioni dello Stato alle cui dipendenze siano stati trasferiti in applicazione dell'articolo 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430. Coloro i quali prestino effettivo e continuativo servizio presso amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza rimangono assegnati a tali amministrazioni.

Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso le amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine di anzianità in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente pubblicati nei ruoli di anzianità di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 2.

Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione di quelle incompatibili ed in quanto non sia diversamente stabilito da quelle della presente legge, tutte le disposizioni concernenti lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelle degli ordinamenti particolari delle carriere corrispondenti delle amministrazioni dello Stato di assegnazione.

Art. 3.

Gli impiegati di cui ai precedenti articoli sono riordinati in carriere e, nell'ambito di ciascuna carriera, in qualifiche, come da annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

Art. 4.

All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme:

1) i singoli impiegati saranno inquadrati nella carriera corrispondente alla categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza alla data del 1° gennaio 1964 ed alle funzioni o mansioni istituzionalmente proprie. Per coloro i quali, presso le amministrazioni di appartenenza o di distacco, abbiano svolto e svolgano, in modo permanente, funzioni o mansioni diverse da quelle d'istituto, sarà tenuto conto delle funzioni o mansioni esplicate di fatto;

2) nell'ambito di ciascuna carriera, i singoli impiegati saranno collocati nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica acquisita nella categoria di impiego a contratto-tipo di appartenenza.

La corrispondenza fra le carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D* e le categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto-tipo di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto-ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, è determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1957; ove occorra, sarà determinata in base ai corrispondenti coefficienti di stipendio.

Gli impiegati che abbiano maturato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza un'anzianità di almeno nove anni, e che negli ultimi tre anni abbiano riportato giudizi complessivi non inferiori a ottimo, saranno inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella corrispondente a detti grado o classe. Per l'inquadramento nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, ed equiparate, è, tuttavia, necessario il previo giudizio favorevole del consiglio di amminstrazione, che si pronuncerà sulla base degli elementi di cui all'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati della IV categoria d'impiego a contratto-tipo i quali, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbiano svolto, in modo lodevole ed ininterrotto, mansioni di archivio o di copia o comunque mansioni proprie del personale d'ordine (carriera esecutiva), potranno essere inquadrati, a domanda, con anzianità, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, nella qualifica iniziale della predetta carriera. La domanda dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Ministro competente.

Art. 5.

L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, è regolata in modo uniforme per tutti, dalle norme generali del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, relative alle promozioni degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato di pari od equivalente qualifica, in quanto operabili.

Le procedure per il conferimento delle promozioni saranno espletate almeno ogni due anni.

Nel caso di promozioni da conferirsi mediante scrutinio per merito comparativo saranno promossi gli impiegati che abbiano riportato un coefficiente complessivo minimo non inferiore agli otto decimi del coefficiente complessivo massimo, ed almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

Nei confronti degli impiegati che, alla data del 1° gennaio 1964, abbiano maturato, nel grado rivestito o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo, alla data predetta, un'anzianità di almeno 15 anni, ai fini delle promozioni o dell'ammissione agli esami per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella loro attribuita nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità di servizio allo scopo richiesta dalle vigenti disposizioni è ridotta alla metà.

L'anzianità di servizio prevista per l'attribuzione delle successive qualifiche superiori nelle singole carriere, a quella conferita alla data del 1° gennaio 1964, non è richiesta nei confronti degli impiegati che, alla data anzidetta, abbiano maturato almeno venticinque anni di permanenza nella qualifica rivestita o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto-tipo.

Art. 6.

Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere continuativo avute attribuite in ragione dell'appartenenza a determinate amministrazioni od a determinati servizi. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, sono applicabili anche agli impiegati di cui alla presente legge che siano venuti a trovarsi e si trovino nelle medesime condizioni degli impiegati di cui all'articolo stesso.

Agli impiegati che, in applicazione del terzo comma dell'articolo 4, vengano inquadrati in qualifica superiore a quella corrispondente alla posizione gerarchica rivestita nella categoria d'impiego a contratto-tipo d'appartenenza è attribuito il trattamento economico iniziale inerente alla qualifica di inquadramento. E' tuttavia, riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza in eccedenza al numero di anni di servizio (nove) prescritto per aver titolo all'inquadramento nella qualifica superiore. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al biennio, tale frazione sarà valutata ai fini del successivo aumento.

In ogni altro caso, gli impiegati eventualmente provvisti di trattamento economico complessivo a titolo di stipendio ed eventuali competenze accessorie superiore a quello complessivo corrispondente alla nuova posizione ad essi attribuita in applicazione della presente legge, conservano la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Tale assegno, per la parte derivante da differenza di stipendio, è utile a pensione.

Art. 7.

Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

Nei confronti degli impiegati stessi, dalle amministrazioni cui essi rimarranno assegnati in forza della presente legge, sarà provveduto all'iscrizione all'opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali, con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 1954, data stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, agli effetti della decorrenza dell'applicazione agli impiegati stessi delle disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Per il periodo dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge, le singole amministrazioni verseranno all'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali l'ammontare complessivo dei contributi arretrati ad esso dovuti, da computarsi nella misura di essi contributi vigenti nel tempo ed avendo riguardo agli stipendi dagli impiegati stessi effettivamente fruiti a partire dal 1° settembre 1954 in poi, senza interessi. Le amministrazioni si rivarranno verso gli impiegati delle quote di contributo a loro carico mediante ritenute rateali sullo stipendio, ed eventualmente sulla pensione, in un periodo non superiore ai cinque anni.

All'iscrizione sarà provveduto, a cura delle amministrazioni già di rispettiva appartenenza, anche nei confronti delle unità del personale contemplato dalla presente legge che siano cessate dal servizio, nei cui riguardi ricorrano le condizioni per aver diritto alle prestazioni previdenziali. Relativamente a tale personale, le amministrazioni provvederanno al versamento all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle sole quote di contributo facenti carico allo Stato; per l'ammontare delle quote a carico del personale, l'ente predetto provvederà a trattenuta diretta sull'importo delle prestazioni dovute.

Art. 8.

Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione nei servizi istituzionalmente propri delle amministrazioni di appartenenza, essere comandati col loro consenso, anche a tempo indeterminato, presso altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, od enti pubblici. Il personale medico può, altresì, essere comandato presso istituti destinati all'assistenza, al ricovero ed alla cura degli infermi. Rimangono ferme, ad ogni altro effetto, le norme di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, relativamente agli impiegati di

cui alla presente legge, sono devolute agli organi istituzionali propri delle singole amministrazioni di appartenenza degli impiegati stessi.

Art. 10.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, e tutte le altre disposizioni speciali inerenti al personale di cui alla presente legge con essa incompatibili.

Art. 11.

I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque titolo, saranno trasferiti sui corrispondenti capitoli di spese inerenti al personale di ruolo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli stanziamenti iscritti, ai vari titoli, negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni interessate relativi al personale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

CARRIERE DIRETTIVE

QUADRO 1. — *Amministrativi*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Direttore di divisione.
402	Direttore di sezione.
325	Consigliere di 1ª classe.
271	Consigliere di 2ª classe.
229	Consigliere di 3ª classe.

QUADRO 2. — *Medici*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale medico (1).
500	Medico capo (1).
402	Medico superiore (1).
325	Medico di 1ª classe (1).
271	Medico di 2ª classe (1).

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale medico (coefficiente 670), medico provinciale capo (coefficiente 500), medico provinciale superiore (coefficiente 402), medico provinciale di 1ª classe (coefficiente 325), medico provinciale di 2ª classe (coefficiente 271).

QUADRO 3. — *Veterinari*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale veterinario (1).
500	Veterinario capo (1).
402	Veterinario superiore (1).
325	Veterinario di 1ª classe (1).
271	Veterinario di 2ª classe (1).
229	Veterinario di 3ª classe (1).

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale veterinario (coefficiente 670), veterinario provinciale capo (coefficiente 500), veterinario provinciale superiore (coefficiente 402), veterinario provinciale di 1ª classe (coefficiente 325), veterinario provinciale di 2ª classe (coefficiente 271), veterinario provinciale di 3ª classe (coefficiente 229).

QUADRO 4. — *Farmacisti*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale farmacista.
500	Farmacista capo.
402	Farmacista superiore.
325	Farmacista di 1ª classe.
271	Farmacista di 2ª classe.
229	Farmacista di 3ª classe.

QUADRO 5. — *Ingegneri*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Ingegnere capo.
402	Ingegnere superiore.
325	Ingegnere principale.
271	Ingegnere.

QUADRO 6. — *Architetti*

Coefficiente	Qualifica
402	Architetto superiore.
325	Architetto principale.
271	Architetto.

QUADRO 7. — *Agrari*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore agrario generale.
500	Ispettore agrario capo.
402	Ispettore agrario superiore.
325	Ispettore agrario principale.
271	Ispettore agrario.
229	Ispettore agrario aggiunto.

QUADRO 8. — *Geologi*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Geologo capo.
402	Geologo superiore.
325	Geologo principale.
271	Geologo.
229	Vice geologo.

QUADRO 9. — *Biologi*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Biologo capo.
402	Biologo superiore.
325	Biologo principale.
271	Biologo.
229	Vice biologo.

TABELLA *B*

CARRIERE DI CONCETTO

QUADRO 1. — *Amministrativi*

Coefficiente	Qualifica
500	Segretario capo.
402	Segretario principale.
325	Primo segretario.
271	Segretario.
229	Segretario aggiunto.
202	Vice segretario.

QUADRO 2. — *Ragionieri e contabili*

Coefficiente	Qualifica
500	Ragioniere capo — Segretario contabile capo — Gestore capo.
402	Ragioniere principale — Segretario contabile principale — Gestore principale.
325	Primo ragioniere — Primo segretario contabile — Primo gestore.
271	Ragioniere — Segretario contabile — Gestore.
229	Ragioniere aggiunto — Segretario contabile aggiunto — Gestore aggiunto.
202	Vice ragioniere — Vice segretario contabile — Vice gestore.

QUADRO 3. — *Cassieri*

Coefficiente	Qualifica
500	Cassiere capo.
402	Cassiere principale.
325	Cassiere superiore.
271	Primo cassiere.
229	Cassiere.
202	Vice cassiere.

QUADRO 4. — *Geometri*

Coefficiente	Qualifica
500	Geometra capo.
402	Geometra principale.
325	Primo geometra.
271	Geometra.
229	Geometra aggiunto.
202	Vice geometra.

QUADRO 5. — *Agronomi*

Coefficiente	Qualifica
500	Esperto agrario capo.
402	Esperto agrario principale.
325	Primo esperto agrario.
271	Esperto agrario.
229	Esperto agrario aggiunto.
202	Vice esperto agrario.

TABELLA *C*

CARRIERE ESECUTIVE

QUADRO 1. — *Personale d'ordine*

Coefficiente	Qualifica
325	Archivista superiore.
271	Archivista capo.
229	Primo archivista.
202	Archivista.
180	Applicato.
157	Applicato aggiunto.

QUADRO 2. — *Assistenti*

Coefficiente	Qualifica
325	Assistente superiore.
271	Assistente capo.
229	Assistente principale.
202	Primo assistente.
180	Assistente.
157	Assistente aggiunto.

TABELLA *D*

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO

QUADRO 1. — *Personale di anticamera*

Coefficiente	Qualifica
180	Commesso capo.
173	Commesso.
159	Usciere capo.
151	Usciere.
142	Inserviente.

QUADRO 2. — *Personale tecnico*

Coefficiente	Qualifica
173	Agente tecnico capo.
159	Agente tecnico.

QUADRO 3. — *Magazzinieri*

Coefficiente	Qualifica
180	Magazziniere capo.
173	Magazziniere di 1ª classe.
159	Magazziniere di 2ª classe.
151	Magazziniere di 3ª classe.

LEGGE 18 marzo 1968, n. **351**.

Miglioramenti economici al clero congruato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dello assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del citato testo unico 29 gennaio 1931, n. 227.

Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di uguale misura e con pari decorrenza.

Art. 3.

All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 352.

Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa, è sostituito dai seguenti:

« Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, siti in edifici trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e composti totalmente o prevalentemente da detti alloggi, possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti, l'amministrazione autonoma degli alloggi e determinare le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico.

Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza dell'acquisizione della proprietà degli alloggi da parte di altri assegnatari, il condominio ai sensi delle norme del codice civile, possono partecipare al condominio in rappresentanza dei predetti istituti ed enti, qualora ne facciano richiesta ai medesimi, e concorrere a determinare direttamente le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico.

L'amministrazione autonoma e la rappresentanza di cui ai commi precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge per quanto attiene alla tutela della proprietà.

L'ammontare della quota di spese generali da corrispondersi agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge da parte degli assegnatari di cui al quinto, sesto e nono comma del presente articolo, è fissato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi trasferiti in proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si siano costituite amministrazioni autonome o condominiali possono essere delegati dai predetti istituti ed enti a rappresentarli in seno a tali amministrazioni.

L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di cui ai commi precedenti, nonchè i criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge sono fissati distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le quote di spese generali e le quote di amministrazione di cui all'ottavo e decimo comma del presente articolo sono determinate in relazione ai servizi prestati.

Le quote di manutenzione ordinaria sono determinate distintamente per le singole zone, sentito il parere del comitato centrale di cui al successivo articolo 13. Tale parere è formulato dal comitato centrale sentiti i comitati provinciali di cui al successivo articolo 24 ».

Art. 2.

E' in facoltà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti proprietari di delegare, per singoli fabbricati, su richiesta della maggioranza degli assegnatari, l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi in locazione semplice, ad essi trasferiti in pro-

prietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad una rappresentanza degli assegnatari stessi.

Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, è aggiunto il seguente comma:

« I comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli istituti autonomi per le case popolari in merito all'andamento della gestione amministrativa degli alloggi trasferiti in proprietà degli istituti stessi ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».

Art. 4.

E' in facoltà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti, di concedere, per gli alloggi trasferiti in loro proprietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a richiesta degli interessati, la rateazione fino a 30 anni, a partire dalla data della prima assegnazione, del pagamento degli alloggi assegnati con patto di futura vendita o in proprietà con ipoteca legale. In tal caso l'assegnatario dovrà corrispondere l'interesse del 5 per cento scalare sulla quota di capitale corrispondente alle ultime cinque annualità.

Art. 5.

Al terzo comma dell'articolo 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è aggiunto il seguente periodo:

« E' fatta salva la facoltà degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla gestione INA-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria ad altro lavoratore che abbia pagato un'intera annualità di contributo e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio costruito con il concorso o il contributo dello Stato ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvederà alla cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della gestione INA-Casa, fatta eccezione degli edifici destinati ai centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni, i quali sono ceduti in uso all'ente convenzionato per l'attuazione del servizio sociale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 353.

Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, e documentato secondo le norme vigenti.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del fondo adeguamento pensioni costituito con legge 4 aprile 1952, n. 218.

La presente legge entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 354.

Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, stabilito con la legge 13 giugno 1964, n. 476, è elevato, a decorrere dallo anno finanziario 1968, da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 10 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si prov-

vede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **355.**

Modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.

Art. 2.

Le contribuzioni degli apicoltori consorziati, dovute ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono riscosse per mezzo di ruoli comunali dagli esattori delle imposte dirette, nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **356.**

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) comunque assunto alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica anche agli aventi causa del personale ivi indicato e deceduto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **357.**

Concessione di un contributo straordinario a favore del comitato nazionale italiano della FAO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 110 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato nazionale italiano della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 2.

All'onere di lire 110 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 55 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 1354 e di lire 55 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 1409 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **358.**

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dagli anni 1959 al 1966 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la riparazione dei danni alluvionali degli anni dal 1959 al 1964 agli impianti delle ferrovie in concessione: Provinciali modenesi; Domodossola-confine Svizzero; Ferrovie complementari della Sardegna e Strade ferrate sarde; Sangritana; Brescia-Iseo-Edolo, può accordarsi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un concorso dello Stato, nei limiti di spesa e con le modalità e prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

La medesima provvidenza può essere accordata, per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi dal 1965 all'ottobre 1966, in favore delle seguenti ferrovie in concessione: Trento-Malè; Centrale umbra; Spoleto-Norcia; Val Brembana; Roma-Viterbo; Udine-Cividale.

Art. 2.

Per la concessione dei concorsi di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da stanziare nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni, prevista dal primo comma dell'articolo 69 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 500 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta con il precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le disposizioni previste dall'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in favore delle ferrotramvie in concessione, sono applicabili, oltre che ai servizi sostitutivi delle medesime ferrotramvie, anche ai servizi funiviari e filoviari in regime di concessione, ferma restando l'esclusione delle aziende municipalizzate.

Art. 5.

Il termine per la richiesta dei contributi previsti dalla presente legge, nonchè dall'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è fissato, a pena di decadenza, in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **359.**

Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti d'arte applicata, negli istituti statali o pareggiati d'istruzione artistica, che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a « distinto ».

Gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici che abbiano prestato servizio alle condizioni indicate nel precedente comma, possono chiedere di partecipare solo ai concorsi indetti rispettivamente per le accademie di belle arti e per i licei artistici.

Art. 2.

L'ammissione ai concorsi riservati previsti dalla presente legge è concessa per gli insegnamenti che i candidati hanno impartito con qualifica non inferiore a « distinto », negli anni indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

Per i suddetti concorsi saranno compilate singole graduatorie relative ad ogni materia o gruppo di materie impartite negli istituti di istruzione artistica.

Ai fini della inclusione nella graduatoria, i titoli di servizio prestato in qualità di assistente sono valutati per la metà rispetto ai titoli di servizio di insegnante.

Gli aspiranti che partecipano a diversi concorsi accettando una nomina decadono dalle graduatorie degli altri concorsi nonchè da quelle compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Per l'immissione in ruolo, qualora vengano creati o modificati nuovi posti o cattedre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sarà definita la corrispondenza fra i posti e le cattedre esistenti e quelli di nuova istituzione.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, nonchè il numero delle cattedre e dei posti reperibili per l'applicazione della presente legge, previa detrazione dei posti e delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della legge medesima.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento di ruolo negli istituti di istruzione artistica, quando essi abbiano funzionato nel triennio dal 1964-65 al 1966-67 per il numero delle ore stabilite dagli ordinamenti in vigore.

Art. 5.

Il 50 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sarà assegnato in base alla presente legge, il rimanente 50 per cento sarà riservato ai concorsi ordinari. Nel caso in cui le graduatorie, compilate per cattedre o posti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, non siano esaurite, il 20 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sarà assegnato in base alla presente legge; il 40 per cento sarà riservato per l'esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi della predetta legge 28 luglio 1961, n. 831, e il rimanente 40 per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Art. 6.

Coloro che, per insufficienza di cattedre, non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo per un quinquennio, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre e per i posti reperiti ai sensi dell'articolo 4, nel limite delle percentuali previste dallo articolo 5, all'inizio degli anni scolastici successivi.

Gli aspiranti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 7.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. 360.

Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi negli esercizi finanziari dal 1968 al 1974 ripartiti in ragione di 20 miliardi per anno.

La somma stessa sarà destinata per lire 36 miliardi al completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali di cui al primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 729 e per le restanti lire 104 miliardi alla costruzione delle strade di grande comunicazione di cui all'ultimo comma del predetto articolo 13.

La ripartizione delle predette somme di lire 36 miliardi e di lire 104 miliardi restano rispettivamente così fissate per ciascuno degli esercizi predetti:

Esercizio	1968	L. 8 miliardi	L. 12 miliardi
»	1969	» 7 »	» 13 »
»	1970	» 7 »	» 13 »
»	1971	» 7 »	» 13 »
»	1972	» 7 »	» 13 »
»	1973		» 20 »
»	1974		» 20 »
		L. 36 miliardi	L. 104 miliardi

Sui predetti stanziamenti annuali grava nella misura dell'1,50 per cento la quota oneri generali da attribuirsi all'Azienda nazionale autonoma delle strade. Non meno di due terzi di tale quota dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti.

Art. 2.

L'ulteriore programma di cui al precedente articolo sarà finanziato dallo Stato con un contributo straordinario di lire 70 miliardi, da iscriversi, in ragione di lire 10 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1968 al 1974, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per il restante importo dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a valere sul contributo ad essa erogato annualmente ai sensi dell'articolo 4, lettera *b*) della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Art. 3.

Ai lavori di cui ai precedenti articoli si applicano tutte le disposizioni contenute nella suindicata legge n. 729 e in particolare quelle degli articoli 8, 9, 11 e 13, comma terzo.

Art. 4.

All'onere a carico dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, nell'anno 1968,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

All'onere a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per lo stesso anno 1968, l'azienda stessa provvede per l'importo di lire 10 miliardi mediante riduzione rispettivamente di lire 8 miliardi e lire 2 miliardi degli stanziamenti di cui ai capitoli 505 e 506 dello stato di previsione della spesa dell'azienda medesima.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di quello dei lavori pubblici ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **361**.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subìto persecuzioni in conseguenza della loro attività politica antifascista e loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).

Pertanto le domande già inoltrate da detti cittadini, intese ad ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in esame con effetto dalla loro presentazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **362**.

Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, è concesso, a parziale reintegrazione del danno subìto, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi e medie aziende e dello 80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso sulla quantità di produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura di riparto a norma del contratto.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni derivante dal precedente articolo, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **363**.

Autorizzazione all'Automobile club di Novara ad acquistare un immobile.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Novara viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Santino Cerutti, Giuseppe Cerutti e Caterina Zanetta, per costruirvi gli uffici della propria delegazione e per il prezzo di lire 3.400.000, un'appezzamento di terreno sito nel comune di Borgomanero, alla regione Prolungamento Corso Sempione, esteso mq. 920, formato da due lotti distinti in catasto, previo frazionamento, riportati al F. 9, mappale 497/*b* per are 5.50 e mappale 496/*b* per are 3.70.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 364.

Autorizzazione all'Automobile club di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Ferrara viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla signora Anita Gozzo, per il prezzo di lire 150.000 e per utilizzarlo a sede dei propri uffici, un tratto di area priva di fabbricati, sita in Ferrara, già occupata dalla casa di via Spadari n. 27, distinta in catasto al F. 385, mappale 1765/*A*.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. 365.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Dalmazio Birago », di Milano.

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Dalmazio Birago » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. 366.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Alessandro Paoli », di Signa.

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Alessandro Paoli » di Signa (Firenze) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1968, n. 367.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Raimondo-Emilio Pinna », con sede in Ardauli.

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblca 28 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Raimondo-Emilio Pinna », con sede in Ardauli (Cagliari), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 105. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 1° marzo 1968, n. 173: « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1968, n. 76, all'art. 18, primo capoverso, in luogo di: « ... ed i controlli dell'Amministrazione dello Stato. », leggasi: « ... ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato. ».

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1968.

Approvazione della deliberazione del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 14 dicembre 1967, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1968, per le spese del suo funzionamento, nonchè il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1968-1969;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 14 dicembre 1967 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per il corrente anno 1968, per le spese del suo funzionamento nonchè il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti per il biennio 1968-1969.

Roma, addì 7 marzo 1968

Il Ministro: REALE

Misura delle quote annuali dovute dagli iscritti al consiglio nazionale e ai consigli regionali o interregionali

Il consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*) e comma *g*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 14 dicembre 1967 quanto segue:

1) Le quote annuali dovute al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1968 nella misura di L. 4000 per ciascun iscritto;

2) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1968-1969, dovute ai rispettivi consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali è stabilito nella misura di L. 6000;

3) Le quote annuali di cui ai punti 1) e 2) sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale componenti, strumenti di misura elettronici e accessori », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale componenti, strumenti di misura elettronici e accessori », che avrà luogo a Milano dal 1° settembre all'8 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3096)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965 relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 22 novembre 1966, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 617/14-6 Div. Gab. del 23 febbraio 1968, con la quale la prefettura di Perugia comunica che presso il comune di Spoleto il dott. Mario Vaccaro ha sostituito il dott. Armando Martissa, nella veste di commissario prefettizio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria il dott. Armando Martissa con il dott. Mario Vaccaro;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mario Vaccaro è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio al comune di Spoleto, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione del dott. Armando Martissa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(3004)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Unione subalpina di assicurazioni » con sede in Torino intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle anologhe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società « Unione subalpina di assicurazioni » con sede in Torino in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali 12 settembre 1964 e 3 febbraio 1965:

Tariffa IIIar relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa IIIur relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1968.

Rinnovazione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1965, concernente la nomina per gli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967 del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio ai sensi degli articoli 6 e 7 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, è composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

D'Alena dott. Nicola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gagliardi dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gottardo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Zennari dott. ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Allegretta dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Serafini cons. di amb. dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Guizzardi dott. Antonio e Riello rag. Giovanni, in rappresentanza del comune di Padova;

Pecchini comm. ing. Celeste, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Padova;

Bisello gr. uff. rag. Benvenuto, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Galtarossa ing. Giacomo, in rappresentanza degli industriali;

Grinzato dott. Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Lago cav. Francesco, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gavagni comm. dott. Armando, in rappresentanza dei commercianti;

Fogarolo Giovanni, in rappresentanza degli artigiani;

Alocco ing. Alessandro, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Bozzi ing. Luigi, in rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali.

Il consiglio resta in carica per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì, 24 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1968.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pisa approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 6401; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 1959; e il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 14 settembre 1957, n. 5012;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Pisa;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Pisa;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria del comune interessato della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio del detto comune, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* che nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	N. 2 pozzi della Società Solvay & C. di Rosignano Solvay	Siti in località Vecchia Fornace dell'Acquerta; uno in golena destra del fiume Cecina in corrispondenza, lato sud, della linea di delimitazione tra la particella n. 36 e la particella n. 17 del foglio n. 58, l'altro alla estremità nord-ovest della particella n. 12 del foglio n. 58, lungo la strada privata che congiunge la s.s. n. 68 col fiume Cecina	Riparbella	Per la quantità totale di acqua che viene portata alla superficie

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(3100)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1968.
Constatazione dello stato di grave crisi nel mercato dei cavolfiori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 89/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 2 maggio 1967, che fissa il prezzo di base e il prezzo di acquisto per i cavolfiori per la campagna 1967-68;

Visto il regolamento n. 94/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i cavolfiori dal regolamento n. 89/67 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 95/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1967 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1967-68, il prezzo di acquisto dei cavolfiori che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato che le quotazioni dei cavolfiori di tipo affogliato, categoria I, sul mercato rappresentativo alla produzione di Napoli, sono risultate nei giorni 1, 2 e 3 aprile 1968, inferiori al prezzo di acquisto stabilito per il mese predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per i cavolfiori.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare acquisti di cavolfiori ai prezzi stabiliti dal decreto ministeriale 18 nonovembre 1967.

Roma, addì 4 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

(3513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 marzo 1968:

Stromillo Agostino, notaio residente nel comune di Castel San Lorenzo, distretto notarile di Salerno, è trasferito d'ufficio nel comune di Torre Orsaia, stesso distretto.

Leone Salvatore, notaio residente nel comune di Frigento, distretto notarile di Avellino, è trasferito d'ufficio, nel comune di Solofra, stesso distretto.

Gagliardi Antonio, notaio residente nel comune di Montella, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Lauro, stesso distretto.

Fischella Carmelo, notaio residente nel comune di San Martino Valle Caudina, distretto notarile di Avellino, è trasferito d'ufficio, nel comune di Calabritto, stesso distretto.

Gabola Alberigo, notaio residente nel comune di San Cipriano Piacentino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Rocca Piemonte, stesso distretto.

Rosapepe Elio, notaio residente nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pontecagnano Faiano, stesso distretto.

Torella Pasquale, notaio residente nel comune di Contursi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Castel San Giorgio, stesso distretto.

Iaccarino Carlo, notaio residente nel comune di Piaggine, distretto notarile di Salerno, è trasferito d'ufficio, nel comune di Vietri sul Mare, stesso distretto.

Rabitti Carlo, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo.

(3151)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianchello del Metauro ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianchello del Metauro » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Bianchello del Metauro »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianchello del Metauro » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianchello del Metauro » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno « Bianchello » (Biancame).

E' ammessa la presenza di uve provenienti dal vitigno Malvasia Toscana presente nei vigneti fino ad un massimo del 5 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Bianchello del Metauro » comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano che restano così delimitati:

Dal confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a S. Andrea di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce.

Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Versera presso Brombolona e poi attraverso tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di S. Maria Pomonte fino a raggiungere Cà Goccione. Di qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino a Rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada campestre e dopo aver raggiunto quota 222 si innesta con la strada comunale S. Marino di Urbino - Molinello, si segue tale strada fino al ponte sul fosso dei Molinelli, di qui si prosegue per la strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330, punti in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a S. Eufemia.

Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; di qui si segue la strada campestre che conduce a Cà l'Aradia e raggiunto Cal Furio 1° (quota 337) e quota 249, si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la strada statale 73-*bis* Calmazzo-Urbino.

Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 m. indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Cà Tommassino (quota 307); si presegue fino a quota 319 e di qui a S. Martino (quota 325). Seguendo ancora tale strada si raggiunge Cà La Fraternita 2° (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che condure a Fermignano.

Si segue tale strada scendendo verso la statale 73-*bis* per circa 200 metri; si piega quindi a destra prendendo la strada campestre e attraversata la ferrovia Fano-Fermignano si giunge a Cà la Fraternita 1° (quota 190) e di qui si prosegue fino a raggiungere il fiume Metauro.

Attraversato il fiume sulla passerella di S. Giacomo si segue la riva destra del fiume Metauro fino ad immettersi sulla strada campestre che conduce a quota 202, di qui si prosegue fino a quota 246, indi ci si immette nella strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287).

Raggiunta tale località si prosegue lungo una strada carreggiabile fino a quota 290 e di qui si raggiunge Cà la Fosca (quota 298) indi lungo un sentiero si raggiunge quota 227 sul quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano-Urbino. Si prosegue lungo tale confine fino a M. Polo (quota 374), indi presa la strada comunale si raggiunge il cimitero di M. Polo (quota 329), si lascia la strada comunale e si imbocca un sentiero lungo il quale si raggiungono le quote 233 e 260 e di qui il podere La Costa (quota 200) proseguendo per una mulattiera si giunge al fiume Metauro.

Il limite segue da questo punto il corso di detto fiume fino ad arrivare all'incrocio dei confini amministrativi dei comuni di Fermignano, Urbino e Fossombrone.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Bianchello del Metauro » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianchello del Metauro » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per il vino « Bianchello del Metauro ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Pesaro, Mondolfo, Monteporzio, Mondavio, S. Lorenzo in Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio, Monteciccardo.

Le uve detsinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bianchello del Metauro » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianchello del Metauro » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale: da 5,5 a 8 per mille;
estratto secco netto: da 16 a 24 per mille.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino « Bianchello del Metauro » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(3149)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 8, foglio n. 323, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto, in data 10 marzo 1966, dagli eredi del direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Boccacci Giuseppe avverso il provvedimento 11 ottobre 1965, n. 91687, del Ministero delle finanze, con il quale veniva respinta la domanda di collocamento a riposo avanzata dal predetto funzionario.

(3158)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 33-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 33-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Gambardella Domenico, con sede in Napoli, via S. Paolo n. 21.

(3064)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 100-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 100-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Caucia Carlo, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Stazione n. 31.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3062)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1968, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3293)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.195.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3294)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Cammarata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.240.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3295)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.915.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3296)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3297)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3298)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Santa Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3299)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di S. Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3300)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 283.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3301)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.302.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3302)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.193.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3303)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.749.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3304)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.899.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3305)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.721.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3306)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.925.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3307)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.082.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3308)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Settefrati (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.460.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Trivigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.246.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.676, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.038.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3313)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.875.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3314)

Autorizzazione al comune di Tizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Tizzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.977.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3315)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3316)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.844.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 10 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,50	624,40	624,50	624,50	624,45	—	624,53	624,50	624,55	624,40
$ Can.	577 —	577 —	577,75	577,75	577,40	—	577,70	577,75	577 —	577,20
Fr Sv.	144 —	143,95	143,96	144,01	143,95	—	143,99	144,01	144 —	143,98
Kr. D.	83,81	83,80	83,82	83,825	83,80	—	83,80	83,825	83,81	83,80
Kr N.	87,84	87,44	87,44	87,46	87,40	—	87,44	87,46	87,44	87,42
Kr Sv.	120,83	120,80	120,86	120,835	120,80	—	120,825	120,835	120,83	120,81
Fol.	172,60	172,58	172,60	172,62	172,50	—	172,6025	172,62	172,60	172,60
Fr B.	12,55	12,557	12,56	12,5570	12,55	—	12,5585	12,5570	12,56	12,56
Franco francese	126,87	126,94	126,94	126,95	126,90	—	126,96	126,95	126,87	126,91
Lst	1506 —	1501 —	1501,40	1501,20	1500,50	—	1500,95	1501,20	1502,30	1501,20
Dm. occ	156,75	156,73	156,74	156,79	156,65	—	156,755	156,79	156,75	156,74
Scell. Austr.	24,17	24,16	24,17	24,175	24,17	—	24,17	24,175	24,17	24,17
Escudo Port.	21,82	21,82	21,88	21,8275	21,80	—	21,83	21,8275	21,82	21,82
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,9650	8,90	—	8,963	8,9650	8,96	8,96

Media dei titoli del 10 aprile 1968

Rendita 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82.975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98.40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99.875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100.025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1968

1 Dollaro USA	624,515
1 Dollaro canadese	577,725
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	83,812
1 Corona norvegese	87,45
1 Corona svedese	120,83
1 Fiorino olandese	172,611
1 Franco belga	12,558
1 Franco francese	126,955
1 Lira sterlina	1501,075
1 Marco germanico	156,772
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,829
1 Peseta Sp.	8,964

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di due membri del comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 2 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Sutera, con sede nel comune di Sutera (Caltanissetta) e dispone la messa in liquidazione della cassa stessa;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito di pari data col quale il rag. Antonino Randazzo e l'avv. Antonino Tomassini furono nominati membri del comitato di sorveglianza della cassa;

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito in data 3 agosto 1938 col quale il rag. Mariano Giunta fu nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione dell'avv. Antonino Tomassini;

Visto il proprio provvedimento in data 22 ottobre 1953, col quale l'avv. Giuseppe Colajanni fu nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del rag. Antonino Randazzo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del rag. Mariano Giunta e dell'avv. Giuseppe Colajanni;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Lacagnina ed il dott. Domenico Zerilli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta delle aziende di credito, in sostituzione rispettivamente del rag. Mariano Giunta e dell'avv. Giuseppe Calajanni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Governatore: CARLI

(2897)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R., anno III, parte III n. 7 del 4 aprile 1968, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a venti borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando di concorso a quaranta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando di concorso a dieci borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito del programma particolare di ricerca sulla automazione dell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili.

Bando di concorso a una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, da usufruirsi presso l'Istituto termometrico italiano di Torino.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche da usufruirsi presso la Società italiana per l'organizzazione internazionale, Roma.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, da usufruirsi presso l'Istituto termometrico italiano di Torino.

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso l'istituto di chimica generale dell'Università di Roma, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

(3379)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1395, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (dotazione dei Provveditorati agli studi).

Art. 2.

Uno dei quaranta posti messi a concorso è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B* dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A* dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera *A* dell'art. 6 e che superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B* dello stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A* e *B*, sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizo per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di

cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto civile;

2) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

3) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

2) economia politica e scienze delle finanze;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'amministrazione stessa.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A* dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di

merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 12, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza e della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica Sociale Italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su

carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della pro incia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal Prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superio gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8), lettera *c*), dell'art. 3 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'Autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'Autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª — entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*, oppure copia autentica di esso rilasciata da un notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1954, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dalla amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L .400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui all'articolo 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 10, n. 10), lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante

la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3 classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno defnitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

Assegnazione dei vincitori

I vincitori del concorso potranno essere destinati soltanto negli uffici scolastici provinciali di seguito indicati:

Alessandria - Arezzo - Belluno - Bologna - Bolzano - Brescia - Catania - Cremona - Forlì - Genova - Grosseto - L'Aquila - Livorno - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Milano - Modena - Novara - Nuoro - Palermo - Pavia - Pisa - Rieti - Sassari - Savona - Teramo - Torino - Trento - Udine - Varese - Vercelli e Vicenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1968
Registro n. 11, foglio n. 43

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(Data) . . . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segreario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto od equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrano al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(1974)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami a quarantotto posti di assistente sociale di 3ª classe in prova del ruolo provinciale degli assistenti sociali (carriera di concetto) di cui non più di quindici copribili con personale maschile.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 216 in data 9 febbraio 1968 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami a quarantotto posti di assistente sociale di 3ª classe in prova del ruolo provinciale degli assistenti sociali (carriera di concetto) di cui non più di 15 copribili con personale maschile.

Art. 2.

Dei quarantotto posti messi a concorso due sono riservati agli aspiranti alla sede di Bolzano:

a) che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 8, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 7;

b) che, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 7 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

I posti riservati, che non venissero coperti, dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o diploma rilasciato dagli istituti tecnici femminili e diploma professionale di assistente sociale;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono comunque essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificandolo;

il possesso del diploma professionale di assistente sociale;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso le pubbliche Amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere a conoscenza che nessuna assegnazione verrà fatta per le sedi delle Regioni: Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

I candidati che desiderino concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere le prove di cui all'art. 7 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'articolo 8, ovvero le prove di cui all'art. 7 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 7.

Gli esami si effettueranno in base al seguente programma:

1) l'O.N.M.I.: finalità; ordinamento; funzionamento;

2) legislazione, organizzazione e problemi della previdenza e dell'assistenza, con particolare riguardo all'assistenza familiare e minorile;

3) i metodi e le tecniche del servizio sociale;

4) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

5) nozioni di diritto civile: libro I del codice;

6) pedagogia e psicologia dell'età evolutiva;

7) nozioni di genetica; nozioni generali di igiene mentale di medicina preventiva, con particolare riguardo all'età evolutiva.

Le prove di esame sono tre: una scritta vertente sulle materie indicate ai numeri 1) e 2); una pratica sulla materia di cui al n. 3); ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Art. 8.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 9.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel Regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dellO.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà esere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma professionale di assistente sociale, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o diploma rilasciato dagli istituti tecnici femminili, come sopra;

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'Opera possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 12 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti sociali di 3ª classe in prova del ruolo provinciale degli assistenti sociali (carriera di concetto), per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di assistente sociale di 3ª classe del ruolo provinciale degli assistenti sociali (carriera di concetto), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.032.600 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia ed alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 15.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il direttore generale: Cuttitta *Il presidente*: Gotelli

Allegato unico

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1
Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quarantotto posti di assistente sociale di 3ª classe in prova del ruolo provinciale degli assistenti sociali (carriera di concetto) indetto l'11 marzo 1968.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma di assistente sociale e del diploma di . . . .;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;

g) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5);

h) è a conoscenza che nessuna assegnazione verrà fatta per le sedi delle regioni: Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite masimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3071)

Concorso pubblico per esami a cinque posti di vice segretario in prova del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 217 in data 9 febbraio 1968 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami a cinque posti di vice segretario in prova del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale;

b) essere di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono comunque essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificandolo;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche Amministrazioni, dichiarando, altresì in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile: libro I del codice dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

2) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

3) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

4) nozioni di diritto del lavoro;

5) nozioni sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

6) nozioni di statistica teorica: generalità, dati statistici, leggi statistiche;

7) legislazione amministrativa riguardante l'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'Opera possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto), per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di vice segretario del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente Regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.032.600 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia ed alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per cio che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato Regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 7 marzo 1968

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa n. 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto) indetto il 7 marzo 1968.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma di . . . .;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;

g) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3072)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/2182, del 18 maggio 1967, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1966;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 20 marzo 1968;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie; 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Moro Carla	punti 73,090	su 120
2. Ossoli Maria	» 65,067	»
3. Cornali Valentina	» 61,155	»
4. Melati Fiorina	» 59,732	»
5. Sinigaglia Redenta	» 56,365	»
6. Filippini Savina	» 55,900	»
7. Bozzarelli Virginia	» 55,532	»
8. Quabba Domenica	» 54,482	»
9. Toninelli Caterina	» 54,384	»
10. Romano Santina	» 52,350	»
11. Pacacuzzi Alma	» 51,332	»
12. Castellazzi Maria Adelaide	» 51,075	»
13. Marsigaglia Liliana	» 51,000	»
14. Romanoni Anna	» 50,235	»
15. Franzoni Brigida	» 50,120	»
16. Ramera Antonietta	» 50,000	»
17. Cerri Adele	» 49,345	»
18. Ferrazzoli Caterina	» 49,057	»
19. Gerevini Maria	» 48,369	»
20. Baiguini Anna Maria	» 43,972	»

Con separato decreto sara provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni di Capriolo, Chiari, Idro, Losio, Offlaga, Valvestino e Magasa.

Brescia, addì 21 marzo 1968

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle venti candidate risultate idonee nel concorso per i sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1966;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria di dette candidate e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate, secondo l'ordine di graduatoria, vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Moro Carla: Chiari;
2) Ossoli Maria: Offlaga;
3) Cornali Valentina: Capriolo;
4) Melati Fiorina: Idro;
5) Sinigaglia Redenta: Lozio;
7) Bozzarelli Virginia: Valvestino-Magasa.

All'ostetrica Filippini Savina, sesta in graduatoria, non viene assegnata alcuna condotta, perchè quelle da lei richieste sono già state conferite alle concorrenti che la precedono nella predetta graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; per otto giorni consecutivi; esso sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 21 marzo 1968

(2933) *Il medico provinciale:* RAFFO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6-Amm. in data 5 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965, nonchè il decreto n. 5152/6-Amm. dell'11 ottobre 1967, con il quale il predetto decreto è stato modificato;

Visto il proprio decreto n. 6797/6-Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 6798/6-Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;

Considerato che l'ostetrica Polemi Zarelia vincitrice della condotta ostetrica di Castell'Ottieri del comune di Sorano ha rinunziato alla condotta ad essa assegnata;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che l'ostetrica Landi Maria debitamente interpellata ha dichiarato di accettare la predetta condotta ostetrica di Castell'Ottieri del comune di Sorano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Landi Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Canstell'Ottieri del comune di Sorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 16 marzo 1968

(2877) *Il medico provinciale:* FINIZIO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.